N. TAR	2016 - 068
N. PROTOCOLLO	113786 DEL 10.10.2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 7.10.2016 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 che istituisce, a decorrere dall' 8 ottobre 2016 e per un periodo di sei mesi, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di *determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati ai codici NC 7208 1000, 7208 2500, 7208 2600, 7208 2700, 7208 3600, 7208 3800, 7208 3900, 7208 4000, 7208 5210, 720852 99, 7208 5310, 7208 5390, 7208 5400, 7211 1300, 7211 1400, 7211 1900, ex 7225 1910 (codice TARIC 7225 1910 90), 7225 3090, ex 7225 4060 (codice TARIC 7225 4060 90), 7225 4090, ex 7226 1910 (codice TARIC 7226 1910 90), 7226 9191 e 7226 9199, originari della Repubblica popolare cinese.*

Al riguardo si intende evidenziare che,

- il prodotto in esame non comprende:
 - i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
 - i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
 - i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
 - i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm;
- ➤ l'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2016/1778 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento; in assenza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio attribuito a "tutte le altre società";
- ➤ l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dell'allegato regolamento (UE) 2016/1778.

Per il Dirigente dell'Ufficio ad interim Dott.ssa Cinzia Bricca Il Funzionario Delegato* f.to Dott.ssa Paola Paliano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

^{*} Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016